



ALLEGATO "A"

STATUTO

SOS IMPRESA RETE PER LA LEGALITÀ aps

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente *denominazione*: "SOS IMPRESA-RETE PER LA LEGALITÀ aps", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di ROMA, e con *durata illimitata*.

Può istituire in Italia e all'estero sedi secondarie e uffici di rappresentanza destinati allo svolgimento di funzioni ausiliarie nell'interesse dell'associazione e dei suoi aderenti.

L'"*associazione*" è nata, il 16 novembre 2015, dalla fusione di "A.L.I.L.A.C.C.O." – SOS Impresa – Associazione per la Liberazione di Imprenditori Lavoratori Autonomi e Commercianti dal Crimine Organizzato, più brevemente "SOS IMPRESA", costituita a Roma il 27 maggio 1992 e di "Rete per la Legalità - Associazioni e Fondazioni contro il racket e l'usura" denominata anche più brevemente "RETE PER LA LEGALITÀ" nata a Roma il 6 dicembre 2010.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione gode di propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale.

Gli scopi dell'associazione sono:

- 1) promuovere, sostenere e coordinare le attività dei singoli aderenti;
- 2) prestare direttamente e/ o indirettamente, con mezzi propri e/ o di terzi la totale solidarietà ed assistenza

- alle vittime di tutti i reati commessi dal crimine, organizzato e non, che comprimano la libertà di iniziativa economica. in particolar modo in favore delle vittime di racket di usura e di corruzione anche attraverso la costituzione di parte civile nei procedimenti penali per i reati di estorsione, usura corruzione e associazione a delinquere di stampo mafioso ai sensi dell'art. 416 bis nonché nei reati associativi e pe i singoli reati fine;
- 3) rappresentare le esigenze degli aderenti presso le istanze centrali e territoriali, sia istituzionali che politiche sia con le forze dell'ordine sia con le autorità giudiziarie;
 - 4) promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata e promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 della legge 117 del 2017, promuovere le pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 inoltre organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 della citata legge 117/2017;
 - 5) promuovere la costituzione di nuove associazioni, confidi, fondazioni e ogni altro ente impegnato per l'affermazione della legalità e per prevenire e combattere il racket, l'usura e la corruzione;
 - 6) difendere e rappresentare gli interessi dei soggetti aventi diritto ai benefici della legislazione antiracket, antiusura ed anticorruzione;
 - 7) promuovere, coordinare e gestire attività di studio, di formazione, di progettazione, di informazione e di ricerca sui fenomeni relativi alle tematiche della lotta alla criminalità con particolare riferimento ai fenomeni estorsivi, usurari e legati alla corruzione nella P.A., anche in collaborazione con Enti, Università, Istituti di ricerca e singoli studiosi;
 - 8) svolgere attività tese a prevenire il fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, a tal fine potrà avvalersi degli strumenti e delle opportunità della Legge n. 108 del 7/3/1996;

- 9) svolgere i compiti che gli possono essere delegati dagli organismi aderenti o quelli previsti da leggi o regolamenti;
- 10) intervenire con funzioni di amichevole compositore, nelle eventuali divergenze che dovessero sorgere tra i soci e gli organismi aderenti;
- 11) designare o nominare propri rappresentanti presso commissioni o organizzazioni nazionali e internazionali;
- 12) svolgere, direttamente e/o indirettamente, con mezzi propri e/o di terzi, tutte le attività e funzioni non comprese nei capi precedenti e ritenute necessarie per raggiungere i propri fini, anche con la costituzione di unità organizzative e di attività di servizio, assumendo la veste giuridica eventualmente indicata dalla legge o dalla pubblica autorità.

L'associazione potrà svolgere tutte le attività connesse, funzionali e accessorie a quelle statutarie.

“SOS IMPRESA - RETE PER LA LEGALITÀ aps” non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo nazionale.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o Enti senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Gli enti aderenti devono essere legalmente costituiti nel territorio comunitario europeo e devono avere tra gli obiettivi primari e specifici quelli compatibili con il presente statuto.

Le adesioni a "SOS IMPRESA RETE PER LA LEGALITÀ aps" da parte delle singole associazioni o coordinamenti provinciali e regionali saranno attestate con certificazione scritta inviata all'associazione aderente e alla Prefettura di competenza territoriale.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Presidente nazionale una *domanda* che dovrà contenere:

- 
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, inoltre, se rappresentante o iscritto ad altra APS, dovrà indicare l'eventuale associazione di appartenenza;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo nazionale delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata tempestivamente*, a cura del Consiglio direttivo nazionale, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo nazionale deve, entro 60 giorni, motivare la eventuale *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo nazionale, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,

che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- partecipare all'assemblea e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti, per l'approvazione del bilancio annuale e per la nomina degli organi sociali dell'associazione e di impugnare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e alle attività sociali;
- ricevere periodicamente informazioni circa la vita associativa;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

Gli associati hanno l'*obbligo*:

- di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;
- di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso, decadenza* o *esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione, si trova in una condizione di impossibilità sopravvenuta nel dare un contributo personale e se perde i requisiti per l'ammissione può decadere o essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo nazionale con voto segreto e dopo aver ascoltato, su sua richiesta, le eventuali ragioni dell'interessato. Il mancato pagamento delle quote associative è motivo di decadenza dal ruolo di socio. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni che verranno rappresentate in sede di Assemblea generale nella sua prima convocazione utile. L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Consiglio direttivo nazionale, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- a) l'assemblea nazionale;
- b) il consiglio direttivo nazionale;
- c) il presidente nazionale;
- d) il socio onorario;
- e) il presidente onorario;
- f) l'ufficio di presidenza nazionale;

g) il collegio di garanzia

h) l'organo di controllo.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto* e può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- a) *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) *approva il bilancio di esercizio*;
- c) *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- d) *delibera sulle eventuali osservazioni dei soci esclusi o dichiarati decaduti dal Collegio di Garanzia*;
- e) *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- f) *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- g) *delibera lo scioglimento*;
- h) *delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione*;

i) delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Consiglio direttivo nazionale)

Il Consiglio Direttivo nazionale *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo nazionale tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- d) deliberare l'ammissione degli associati;
- e) deliberare l'avvio delle azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- f) deliberare sulla stipula di tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- g) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo nazionale è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 7 e 23, nominati dall'Assemblea per la *durata* di tre anni e sono *rieleggibili*.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo nazionale è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* del Consiglio direttivo nazionale sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* tre anni è rieleggibile e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo nazionale, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente nazionale nomina l'Ufficio di Presidenza nazionale che può essere costituito da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, che collabora nella gestione quotidiana ed esecutiva dell'associazione.

Nell'ambito dell'ufficio di presidenza possono essere indicate specifiche competenze delegate dallo stesso presidente.

L'Ufficio di presidenza predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge.

ART. 10 (Il socio onorario)

Il socio onorario è una persona che ha prestato servizi di particolare importanza all'associazione e agli scopi che l'associazione persegue. I soci onorari sono esonerati dal versamento della quota associativa annuale.

Possono essere nominati soci onorari personalità e comunque ogni persona che, con scritti ed opere, abbia contribuito in modo eccezionale alla lotta al racket e all'usura e/o alla promozione della cultura della denuncia.

L'ufficio di presidenza nazionale propone la nomina di un socio onorario all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

Possono essere nominato al massimo sette soci onorari ogni cento, o frazione di cento, iscritti.

I soci onorari mantengono il loro status a vita salvo procedura di decadimento per gravi cause etiche o di comportamento scorretto verso l'associazione. Il decadimento del titolo di associato onorario viene proposto dall'ufficio di presidenza e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

Gli associati onorari non hanno diritto di voto nelle Assemblee.

ART. 11 (Il presidente onorario)

Il Presidente Onorario viene eletto dall'assemblea generale dei soci, dura in carica a vita o fino alla revoca o alle sue dimissioni.

Il presidente onorario è esonerato dal versamento della quota associativa annuale.

La revoca della carica può essere deliberata solo dall'assemblea generale dei soci in seduta straordinaria.

Il suo ruolo è di supporto alle attività dell'Ufficio di Presidenza e contribuisce alla promozione dell'Associazione e delle sue iniziative e allo sviluppo dei rapporti istituzionali

Partecipa alle riunioni degli organismi dirigenti dell'Associazione senza diritto di voto.

ART. 12 (Collegio di garanzia)

Il collegio di garanzia è l'organo interpretativo dello statuto e degli eventuali regolamenti:

- è eletto dall'assemblea;
- è composto da tre, o cinque, persone che, per esperienza e probità, garantiscono l'eticità dell'attività di SOS IMPRESA RETE PER LA LEGALITÀ aps, la moralità delle associazioni aderenti, il rispetto delle regole interne;
- elegge al suo interno un presidente che convoca le riunioni e ne coordina l'attività;

Il collegio recepisce le segnalazioni disciplinari o che comunque debbono essere sottoposte ai suoi provvedimenti per irregolarità o inadempienze dei soci; ne discute il caso ed emette i provvedimenti disciplinari che possono essere di sospensione, decadenza o espulsione.

I provvedimenti di decadenza ed espulsione, nel caso di osservazioni scritte da parte dei soggetti dichiarati decaduti o espulsi, debbono essere convalidati dall'assemblea che può annullarli o modificarli.

Il collegio, dopo un tentativo di amichevole composizione, delibera a maggioranza ex bono et equo, senza formalità procedurali.

Se richiesto dagli altri organi dell'associazione, il collegio esprime il proprio parere su specifiche questioni poste alla sua attenzione.

ART. 13 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo

di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 15 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 16 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 17 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 18 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Ufficio di Presidenza, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo nazionale documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 19 (Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 20 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo nazionale;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo nazionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo nazionale*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio di garanzia e dell'Organo di controllo, tenuti a cura degli stessi organi;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.



Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi, limitatamente alle parti che non contengono dati sensibili o comunque tutelati dal rispetto della normativa sulla privacy, previa presentazione di una richiesta scritta, motivando tale domanda. Il socio richiedente potrà visionare i documenti o gli estratti, ma non potrà trattenerli o farne copia.

Inoltre, è pari diritto dell'Assemblea dei Soci richiedere al Consiglio Direttivo la visione di tali documenti.

I terzi non soci non hanno alcun diritto di prendere in visione o esaminare i documenti associativi diversi da quelli già resi pubblici sul sito web dell'associazione.

ART. 21 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo nazionale: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 22 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 23 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 24 (Logo)

Il logo dell'Associazione è rappresentato dal modello grafico allegato sub.1, che costituirà il simbolo dell'Associazione. La denominazione e il logo sono di proprietà esclusiva dell'Associazione, la quale ne concede l'utilizzo ad altri soggetti nei modi e nelle forme disciplinate da apposito Regolamento.

Qualsiasi utilizzo del nome e del logo, al di fuori della ipotesi espressamente contemplata dal già menzionato regolamento, dovrà essere autorizzato dal Presidente della Associazione, il quale agirà anche a tutela del nome e del logo in ogni caso di abuso e/o violazione collegata al loro utilizzo assumendo le iniziative che riterrà più opportune.

ART. 25 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

*****fine*

